

ESTRATTO DALLA COMUNICAZIONE STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 36 (16.9.2021)

- Vengono introdotte misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione della certificazione verde COVID-19 .
- È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche e private.
- Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
- L'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni pubbliche e private.
- Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
- Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.

ESTRATTO DA COMUNICAZIONI ESPLICATIVE DEI CSV (Centri Servizi del Volontariato).

- L'obbligo è esteso a chiunque svolga la propria attività lavorativa di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Per quanto riguarda questi ultimi, il riferimento è ai consulenti, agli esperti e a chiunque abbia un rapporto di collaborazione professionale.
 - Nella bozza del nuovo decreto legge, approvato in Consiglio dei Ministri e di imminente pubblicazione in Gazzetta ufficiale, le disposizioni previste per chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore pubblico e privato si estendono anche per il volontariato.
 - Da quanto si legge nel testo, che è ancora provvisorio, l'obbligo dovrebbe scattare dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, data in cui terminerà lo stato di emergenza. Previsti maggiori approfondimenti appena il testo sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.
 - Manca ancora un ulteriore intervento normativo che definisca in concreto le modalità di verifica dell'obbligo previsto dall'ultimo decreto legge nei luoghi di lavoro pubblici e privati, ma la strada segnata è sicuramente quella della cautela, sicurezza e responsabilità.
 - Per la prima volta, oggi, viene prestata attenzione all'attività dei volontari e alla loro sicurezza, equiparandoli per questo aspetto ai lavoratori, rendendo obbligatorio anche per i volontari il possesso e l'esibizione del green pass per l'accesso e lo svolgimento delle proprie attività nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
 - Sinora i volontari hanno avuto difficoltà a orientare i propri comportamenti in mancanza di precise indicazioni. Avere ora indicazioni normative chiare è fondamentale, perché significa un maggiore riconoscimento del loro ruolo e nella loro azione. È tempo che questo accada in modo strutturato e sistematico. Non a caso, la riforma del Terzo settore ha già avviato questo percorso, ponendo le basi per la definizione di un nuovo "diritto" dedicato a un mondo così complesso e in continua evoluzione come quello del non profit italiano.
-
- Le indicazioni generali previste per tutti i tipi di attività riguardano il **mantenimento delle misure di sicurezza** ormai note:

- ✓ utilizzo di **mascherina** sempre obbligatorio.
- ✓ **igienizzazione** frequente delle mani, mettendo a disposizione degli utenti e degli addetti **distributori di soluzioni disinfettanti** per le mani.
- ✓ **distanza interpersonale** di almeno un metro (due nell'attività sportiva).
- ✓ **Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti**
- ✓ **Valutare una diminuzione della capienza massima dei locali.**
- ✓ **Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta**, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- ✓ **Rilevare** la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- ✓ **Mantenere un registro delle presenze giornaliere** da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- ✓ **Disporre i posti a sedere in** maniera da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente.
- ✓ **Garantire la frequente pulizia** di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
- ✓ **Favorire il ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- ✓ **Riflettere sulla necessità** che ogni misura dovrà essere adattata, rifacendosi a principi di **prudenza e attenzione**, alla propria realtà associativa, consapevoli del delicato atto di responsabilità che si richiede in questo momento agli amministratori di una associazione, il cui primo dovere è naturalmente quello di proteggere i propri volontari e i propri utenti, con una particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili (persone anziani o malate) in questa fase di convivenza con il virus.